

# Le pronunce

● SÌ ● NO

Il caso	I dettagli	Estremi della sentenza	Tenuità ammessa
<b>IMPUTATO INCENSURATO</b>	Cessione di un blocco motore e diversi tubi di scarico di autoveicoli fuori uso senza le prescritte autorizzazioni. Reato di gestione illecita di rifiuti (ex articolo 256, Dlgs 152/2006) a bassa offensività poiché l'imputato era incensurato e il suo comportamento non era abituale. Sanzione compresa nella cornice edittale	<i>Cassazione penale sezione III, 19 ottobre 2015, n. 41850</i>	●
<b>INQUINAMENTO ABITUALE DI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE</b>	Inquinamento dato dallo smaltimento di rifiuti liquidi sul suolo, nelle acque superficiali e sotterranee in esito a percolazione di fluidi da stoccaggio di scarti vegetali e reflui zootecnici delle stalle. Reato di gestione illecita di rifiuti (ex articolo 256, Dlgs 152/2006) condotto in modo abituale e ad alta offensività	<i>Cassazione penale, sezione III, 29 gennaio 2016, n. 3874</i>	●
<b>TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI PERPETRATO NEL TEMPO</b>	Trasporto di materiali ferrosi senza autorizzazione per quattro mesi. La natura di reato abituale del trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006) esclude che si possa ritenere occasionale. La non abitualità della condotta è sempre esclusa se il reato di trasporto illecito di rifiuti è perpetrato nel tempo, attraverso più condotte	<i>Cassazione penale, sezione III, 16 novembre 2016, n. 48318</i>	●
<b>DEPOSITO DI IMBALLAGGI USATI CON VIOLAZIONI PLURIME</b>	Deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi rappresentati da imballaggi usati, commesso con plurime violazioni della normativa vigente. La pluralità di violazioni dell'articolo 256, comma 1, DLgs 152/2006 porta a ritenere che la condotta, potenzialmente pericolosa per la salute umana, non può ritenersi episodica od occasionale	<i>Cassazione penale, sezione III, 30 dicembre 2016, n. 55287</i>	●
<b>GESTIONE NON AUTORIZZATA OCCASIONALE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE</b>	Gestione non autorizzata di rifiuti rappresentati da materiali da costruzione e demolizione senza autorizzazione. L'attività integra il reato di cui all'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 (poiché i materiali sono veri e propri rifiuti) ma la condotta non è abituale, il reato è minimamente offensivo e la cornice edittale è inferiore nel massimo a cinque anni	<i>Cassazione penale, sezione III, 8 gennaio 2017, n. 4187</i>	●
<b>ABBANDONO DI INERTI: LA BONIFICA NON MITIGA L'ENTITÀ DEL DANNO</b>	Abbandono di rifiuti rappresentati da materiali da costruzione e demolizione (ex articolo 192, Dlgs 152/2006). A nulla vale che l'autore del reato si adoperi per bonificare il terreno. Questo perché la richiesta di lieve entità del danno va desunta dalla condotta dell'imputato in fase di commissione del reato	<i>Cassazione penale, sezione III, 8 febbraio 2017, n. 5745</i>	●